

TRIBUNALE DI ROMA – I SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice designato dott.ssa Elisabetta Capaccioli , all'udienza dell' 1/10/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 24664 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente

tra

SACRIPANTI GIANLUCA

(Avv.to P.Centro

)

opponente

e

INPS

(Avv.to C. Giordano)

AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE

(Avv.to V. Morrone Refolo)

opposto

OGGETTO : opposizione ad intimazione di pagamento ed avvisi di addebito sotesi

CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 21/7/2023 Gianluca Sacripanti proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229043785355/000 notificatagli a mezzo servizio postale in data 13/06/2023, con la quale veniva intimato il pagamento delle somme di cui ai seguenti avvisi di addebito :

avviso di addebito INPS n. 39720160004865568000 per omesso pagamento contributi IVS asseritamente notificato in data 11/06/2016 per € 2.598,56;

avviso di addebito INPS n. 39720160020947389000 per omesso pagamento contributi IVS asseritamente notificato in data 15/12/2016 per € 2.534,83;

avviso di addebito INPS n. 3972017000655717000 per omesso pagamento contributi IVS asseritamente notificato in data 27/09/2017 per € 4.974,22; complessivamente € 10.132,55 oltre spese di notifica . Argomentava in ordine alla prescrizione dei crediti azionati sia per mancata notifica degli avvisi di addebito sotesi sia, in subordine , in ordine alla prescrizione maturata a seguito della asserita notifica dei predetti avvisi .

Concludeva chiedendo , che il Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro volesse “in via preliminare, inaudita altera parte, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento n. 09720229043785355/000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere *abbondantemente e pacificamente prescritte; nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione per prescrizione dei crediti portati negli avvisi di addebito sopra elencati ai sensi dell'art. 3 comma 9 della Legge n. 335/95 e per l'effetto annullare l'atto di intimazione impugnato e i ruoli trasfusi negli avvisi di addebito in contestazione; in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese ed onorari del presente grado di giudizio.*”



Con deposito di memoria difensiva, si costituiva in giudizio l'Inps argomentando in ordine all'inammissibilità dell'opposizione stante la rituale notifica degli avvisi di addebito sottesi; contestava la fondatezza dell'eccezione di prescrizione evidenziando che la notifica degli atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione rientrava nella competenza del concessionario e chiedeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione; in ogni caso deduceva la notifica da parte dell'Agenzia delle entrate Riscossione di 4 atti interruttivi (all da 4 e seguenti fino a 7 alla memoria di costituzione). Concludeva opponendosi alla richiesta sospensione, chiedendo preliminarmente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Respinta con il decreto di fissazione dell'udienza l'istanza di sospensiva, non essendo l'intimazione di pagamento atto dotato di autonoma efficacia esecutiva, all'udienza del 18/12/2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (per mero evidente errore materiale nel verbale di udienza è indicato Inail anziché Agenzia delle Entrate Riscossione).

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo l'inammissibilità delle censure in ordine ai crediti derivanti dagli avvisi di addebito Inps ritualmente notificati e, il proprio difetto di legittimazione passiva sul punto; l'infondatezza delle avverse argomentazioni in ordine alla prescrizione attesa la sospensione della prescrizione disposta dalla normativa per far fronte alla epidemia Covid dei termini di notifica e riscossione, richiamando comunque la notifica di preavviso di fermo relativo al avviso di addebito INPS n. 39720160004865568000. Concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il ricorso.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza.

Deve osservarsi che avverso la cartella di pagamento (rectius: l'iscrizione a ruolo di cui la cartella di pagamento costituisce un estratto) può proporsi: a) l'opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. 46/1999, ovvero sia nel termine di giorni 40 dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro, ovvero proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1° c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2° e art. 618-bis c.p.c.); b) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ovvero sia "nel termine perentorio di cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" (il termine è di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. in l. 14.5.2005, n. 80, la cui entrata in vigore è stata differita dapprima alla data del 1° gennaio 2006 dall'art. 8 del d.l. 30.6.2005, n. 115, conv. in l. 17.8.2005, n. 168 e poi a quella detta del 1° marzo 2006, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 1, l. 28 dicembre 2005, n. 263 e modificato dall'art. 1, d.l. 30 dicembre 2005, n. 271) per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.). La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento, siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene nella formulazione dell'art. 24, comma 6° del d.lgs. n. 46/99 – a norma del quale "il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile".

Risulta dalla documentazione versata in atti la rituale notifica degli avvisi di addebito Inps sottesi all'intimazione impugnata. In particolare l'avviso di addebito n. 39720160004865568000 è stato notificato mediante raccomandata n. 65035683959-8 in data 11/06/2016 per compiuta giacenza (



all 1 e seg. alla comparsa Inps); l'avviso di addebito n. 39720160020947389000: notificato mediante raccomandata n. 65037392386-0 in data 15/12/2016 per compiuta giacenza(all 2 e segg alla comparsa Inps) ; l'avviso di addebito n. 3972017000655717000: notificato mediante raccomandata n. 64977878597-4 in data 27/09/2017 (all 3 e seg alla comparsa Inps) . Relativamente a quest'ultimo avviso di addebito le contestazione mossa da parte ricorrente per essere stato l'atto notificato a persona terza di cui non è specificata la qualifica non è fondata : ed invero la S.C. ha affermato con ordinanza n° 1686/2023 che "In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari – *disciplinata dall'art. 149 c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982* – la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato – adempimento non previsto da alcuna norma – e la relativa sottoscrizione non risulti *intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è di 13 assistito dall'efficacia probatoria* di cui all'art. 2700 cod. civ. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione – *valevole fino a querela di falso* – che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla *relata della notifica effettuata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego*" (cfr anche Cass n° 4556 del 2020 Cass. n. 11708 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n. 4567 del 2015) Risulta dimostrata dalla documentazione versata in atti dall'Inps e dall'Agenzia Entrate Riscossione la notifica di atti interruttivi antecedenti all'intimazione di pagamento opposta segnatamente : atto di preavviso di fermo amministrativo n.09780201600148417000 avvenuta in data 23.12.2016 con riferimento all'avviso di addebito n.39720160004865568000 (cfr all 4 fascicolo Agenzia delle Entrate Riscossione ed all 6 e segg al fascicolo Inps) e atto di preavviso di fermo amministrativo n° 09780201900145646000 (in all. 7 e seg al fascicolo Inps) in riferimento agli altri due avvisi di addebito (39720160020947389000 notif. Il 15.12.16 e n. 3972017000655717000 notif. Il 27.09.17) notificato il 12.02.20 . Tenuto conto della sospensione prevista normativa Covid per 541 giorni dall'8/3/2020 al 31/8/2021 e quindi dei termini di complessiva prescrizione da calcolarsi in 6 anni , 5 mese e 23 , attesi i richiamati atti interruttivi , non si è maturata alcuna prescrizione alla notifica dell'intimazione del 13/6/2023 . Il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Definitivamente pronunciando , così provvede :

respinge il ricorso ;

condanna il ricorrente al pagamento a titolo di spese in favore dell'Inps e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione di € 3300 ,00 oltre accessori per ciascuno dei predetti convenuti .

Roma 1/10/2024

Il G.L.

Dott.ssa E.Capaccioli



Sentenza n. 9555/2024 pubbl. il 01/10/2024
RG n. 24664/2023

